

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato la segnalazione del Prefetto di Catania e la documentazione allegata:

### FATTO

Con segnalazione del 15 febbraio 2014, il Prefetto di Catania ha trasmesso a questo Collegio (a norma dell'art. 27 – *bis*, co. 1 – *quinquies* d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni) l'istanza con la quale l'esponente denuncia l'impossibilità di accedere al credito bancario in ragione di una segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte dell'intermediario, con il quale intrattiene rapporti creditizi, che ritiene illegittima o, quanto meno, erronea nella misura in cui omette di evidenziare la natura contestata del credito segnalato, in quanto sottoposto a valutazione da parte della competente autorità giudiziaria. Nel precisare che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato rigettato e l'ordinanza confermata in sede di reclamo, soggiunge che il procedimento sommario di cognizione è tuttora pendente. Domanda, per le medesime ragioni, l'immediata cancellazione delle segnalazioni negative e, in subordine, la correzione delle stesse.

Alla richiesta istruttoria del Prefetto non ha fatto seguito alla data fissata per la trattazione della segnalazione alcun riscontro dell'intermediario. In relazione a ciò, il Prefetto sottopone la controversia all'attenzione di questo Collegio.

## DIRITTO

La questione, concernente l'eventuale illegittimità della iscrizione negativa, risulta manifestamente inaccessibile alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario in questa sede.

E' appena il caso di rammentare che la segnalazione prefettizia può avere a oggetto, ex art. 27 – *bis* l. n. 27/2012, "specifiche problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", comunque relative a condotte degli intermediari inerenti a fattispecie riguardanti la "meritevolezza del credito". Tale previsione, come specificato nella sez. VI – *bis* delle vigenti prescrizioni regolamentari della Banca d'Italia espressamente rubricata alle segnalazioni del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario, "si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente".

Al di là delle problematiche concernenti l'interpretazione del lemma "merito di credito" (vale solo qui rimarcare che i costanti orientamenti dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente escludono l'esistenza di un diritto soggettivo del cliente all'erogazione del credito. Tra le tante, v., ad es., la decisione di questo Collegio n. 889/2011; del Collegio di Roma, n. 676/2012; di quello di Milano, n. 1878/2001. Con specifico riferimento a segnalazioni prefettizie, v. Collegio di Milano, nn. 756 e 995/2013; Collegio di Napoli, n. 1925/2013), importa osservare che, in ogni caso, la controversia segnalata non è relativa a contestazioni sul merito di credito, quanto piuttosto a una ordinaria controversia che l'avente titolo può incardinare presso questo organismo attraverso l'altrettanto ordinario procedimento diretto di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, il quale non può essere in alcun modo confuso o giustapposto alla segnalazione prefettizia, a rischio, altrimenti, di inammissibili sovrapposizioni tra i due insiemi normativi (v., in termini, la decisione di questo Collegio n. 4914/2013).

Mette conto, per completezza di motivazione, peraltro avvertire che, a norma delle vigenti disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario, la cognizione del Collegio è preclusa quando la stessa controversia risulti pendente presso l'autorità giudiziaria.

**P. Q. M.**

**Il Collegio declina la propria competenza in ordine alla denunciata illegittimità della segnalazione negativa in Centrale Rischi.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI